



ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "CARLO GALLINI"

27058 VOGHERA (PV) Corso Rosselli, 22 - tel. 0383 343611

Codice fiscale e Partita IVA 00535380182

Posta Elettronica: pvta01000p@pec.istruzione.it - pvta01000p@istruzione.it

Sito INTERNET: www.gallini.edu.it

Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 - n. 6376



ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE - "C. GALLINI"-VOGHERA
Prot. 0008227 del 15/09/2023
IV (Uscita)



REGOLAMENTO CONVITTO

Deliberato dal Consiglio d'Istituto il 11 settembre 2023 – delibera n. 7

Il presente documento è composto da n° 5 pagine

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Silvana Bassi

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amm.ne Digitale e normativa connessa

Voghera, 11 settembre 2023

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

CQY
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015

ei 
EUROPEAN INFORMATION SYSTEMS PASSPORT

ICDL
The Digital Skills Standard

We prepare for

Cambridge

English Qualifications™

Art. 1 (Premessa)

1. Il Convitto annesso all'I.T.A.S. "C. Gallini" è l'istituzione che assicura il carattere residenziale dei corsi di studio, consentendo agli allievi di frequentare la scuola con maggior comodità e profitto; rappresenta un mezzo idoneo a rendere più proficui sia l'insegnamento, sia l'opera educativa di formazione umana e sociale degli allievi.
2. Esso contribuisce a:
 - a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che determinano il disadattamento degli studenti;
 - b) facilitare la frequenza alla scuola agli alunni provenienti da zone la cui ubicazione determini situazioni di particolare disagio;
 - c) garantire, attraverso la predisposizione di servizi collettivi, la piena ed omogenea funzione educativa della scuola.
3. Il Convitto è, quindi, parte integrante dell'Istituto a cui è annesso a norma dell'art. 20 della Legge 20/6/1931 n. 889 e ne costituisce una attività educativa permanente.

Art. 2 (Direzione del Convitto)

1. La direzione del Convitto è affidata al Dirigente Scolastico o, in assenza, a un sostituto, che si avvalgono dell'opera del personale Educativo previsto dalla pianta organica. L'incarico della vigilanza generale del Convitto è conferito dal Dirigente Scolastico a un Delegato, che coadiuva il Capo di Istituto secondo le direttive impartite dal medesimo nella sua competenza.

Art. 3 (Ammissione al Convitto)

1. I genitori degli alunni aspiranti all'ammissione in Convitto devono inoltrare domanda, entro i termini di iscrizione all'anno scolastico successivo, in carta semplice, firmata da chi esercita la patria potestà, indirizzata al Dirigente Scolastico, con la quale si impegnano al pagamento della retta e di quanto altro dovuto, e dichiarano di essere a conoscenza delle norme che regolano la vita convittuale ed i rapporti scuola-famiglia. Qualora si tratti di studenti maggiorenni, la domanda deve essere firmata dall'interessato e controfirmata, per garanzia, da un genitore.
2. Per coloro che, per qualsiasi ragione, fossero stati allontanati da altri collegi, l'accoglimento della domanda è subordinato alla deliberazione del Collegio degli Educatori.
3. Alla domanda di ammissione deve essere allegato un certificato medico attestante che non esistono impedimenti alla vita collegiale sotto il profilo sanitario. La Direzione, prima di ammettere definitivamente l'allievo, può far eseguire una visita di controllo dall'Ufficiale sanitario.

Art. 4 (Criteri ammissione al Convitto)

1. Il Consiglio di Istituto, indica il numero massimo di convittori (32 Maschi e 8 Femmine) e semiconvittori da ammettere in relazione alle strutture esistenti, in modo da garantire una convivenza funzionale ai fini di quella formazione umana che il Convitto si prefigge, pur nel rispetto della personalità degli ospiti.
2. Se le domande di ammissione fossero superiori alla disponibilità dei posti, il Consiglio di Istituto procede alla formazione di una graduatoria, tenendo presente la grave difficoltà a raggiungere la scuola.
3. In considerazione delle finalità che il Convitto si prefigge e tenuto conto del numero limitato di posti, non sono riammessi in Convitto coloro che
 - a) hanno mantenuto un comportamento scorretto
 - b) dimostrato insofferenza alla vita collegiale
 - c) dimostrato scarso impegno per lo studio.Per la loro riammissione si dovrà esprimere il Collegio degli Educatori su proposta del Direttore del Convitto.

Art. 5 (Rette)

1. La retta è fissata annualmente dal Consiglio di Istituto, tenendo presente che le norme amministrative e contabili dispongono che entrate e spese per il funzionamento del Convitto devono risultare a pareggio, e deve essere versata in rate anticipate secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Istituto.
2. La retta dà diritto al vitto, all'alloggio, alla lavatura e stiratura ed al rammendo degli effetti del corredo, nonché ad usufruire di tutte le attrezzature pertinenti alla vita convittuale.
3. Ogni nuovo convittore, all'atto dell'accettazione del posto in Convitto, è tenuto al versamento della I^a rata della retta (in nessun caso restituibile), a garanzia dell'impegno assunto.

Art. 6 (Mensa del Convitto)

1. Il pasto è eguale per tutti.
2. La somministrazione del vitto speciale è concesso in caso di necessità riconosciuta dal medico curante.
3. Alla mensa del Convitto possono essere ammessi il personale della scuola e gli studenti convittori e semiconvittori, nei limiti delle disponibilità ricettive.
4. Essa può rimanere aperta, se necessario, anche durante le sessioni d'esame.
5. Il prezzo del pasto è fissato annualmente dal Consiglio di Istituto al costo di 7€ euro -delibera n. 6 del 7 settembre 2021.

Art. 7 (Corredo personale alunno convittore)

1. Ogni convittore deve essere fornito di corredo personale cifrato, nonché di biancheria da letto in quantità tale da consentire il cambio.

Art. 8 (Orario apertura Convitto)

1. Il Convitto rimane aperto per tutta la durata delle attività didattiche.
2. Il Convitto non risponde degli oggetti personali dei convittori, oggetti di valore e del denaro.
3. La vita del Convitto è regolata da un orario, subordinato all'orario scolastico, fissato dal Direttore del Convitto, sentiti gli educatori.

Art. 9 (Accesso pertinenze e locali della Scuola da parte dei Convittori)

1. Durante le pause delle attività di studio/momenti liberi i convittori, possono uscire nel cortile interno, nelle immediate adiacenze e usufruire degli impianti sportivi con la presenza del personale educativo, accedere alla camerata per giustificati motivi con il consenso dell'educatore.
2. L'accesso in palestra è consentito a condizione che sia in servizio un istitutore e/o un docente di Scienze Motorie dell'Istituto (come previsto dal CCNL), che esercitino vigilanza.
3. I convittori potranno assistere alle trasmissioni televisive, durante le ore di ricreazione e nelle ore serali, di norma non oltre le ore 23.

Art. 10 (Permessi uscita alunni Convittori)

Ai convittori minorenni sono concesse un massimo di 10 ore settimanali di uscita pomeridiana, programmate giornalmente con gli educatori accompagnatori dalle ore 17,00 alle ore 19.00.
Per i soli convittori maggiorenni, le ore su indicate sono autogestite.

1. Per i soli convittori maggiorenni, le ore di libera uscita serale, pari a 10 ore , sono concesse dalle ore 20.00 alle ore 22.00 e sollevano l'Amministrazione e tutto il personale del Convitto da ogni responsabilità per fatti o incidenti che si possono verificare, per qualsiasi ragione, durante la permanenza all'esterno.
2. Ogni uscita e rientro devono essere sempre annotati da ciascun convittore su apposito modulo.
3. Premesso che in nessun caso è consentito ai convittori di allontanarsi dal Convitto arbitrariamente, nell'ipotesi in cui ciò avvenisse, la Direzione, oltre a deliberare sanzioni disciplinari adeguate, si riserva di contattare le Forze dell'Ordine competenti, allo scopo di evitare possibili ripercussioni civili e penali nei confronti del personale del Convitto.

Art. 11 **(Modalità uscita e rientro in Convitto)**

1. I convittori sono tenuti a lasciare il Convitto nel giorno antecedente il festivo entro le ore 13,30 nonché entro le ore 17 qualora siano previste lezioni pomeridiane.
2. Il rientro in Convitto è consentito dalle ore 7.30 del giorno di ripresa delle lezioni.
3. In caso di impossibilitato rientro, la famiglia è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'Istitutore di servizio, motivando l'eccezionale circostanza.
4. Per necessità particolari possono essere concessi permessi per rientrare in famiglia, compatibilmente con gli orari e le esigenze scolastiche. Detti permessi sono subordinati ad una richiesta scritta e motivata dei genitori, in caso di convittore maggiorenne dal convittore stesso.
5. Le richieste di uscita debbono essere sottoposte all'approvazione della Direzione entro le ore 8.30, quelle infrasettimanali di libera uscita all'approvazione dell'Istitutore in orario pomeridiano. Possono essere sospese in qualunque momento, qualora il comportamento dei beneficiari ne fornisca il motivo, nonché per esigenze particolari della Scuola o del Convitto.

Art. 12 **(Disposizioni specifiche per i Convittori)**

1. I convittori devono contribuire al buon funzionamento del Convitto, comportarsi con senso di responsabilità in ogni occasione e mantenere ovunque un contegno improntato a senso di civismo.
2. In particolare sono tenuti a seguire le prescrizioni e le indicazioni del personale Educativo, a rispettare l'orario, a frequentare regolarmente le lezioni e a non assentarsi se non per malattia o per altre motivate ragioni.
3. È vietato
 - fumare in ogni locale interno e in tutte le aree esterne di pertinenza del Convitto Nazionale, secondo la normativa vigente
 - correre nelle scale e nei corridoi durante gli spostamenti
 - allontanarsi dai locali assegnati se non previa autorizzazione degli educatori
 - chiudersi a chiave all'interno della propria camera
 - detenere alcolici
 - detenere e assumere farmaci se non autorizzati dal medico
 - detenere e utilizzare fornelli o pentole elettriche
 - detenere coltelli o altri oggetti atti ad offendere
 - assumere, detenere o divulgare sostanze stupefacenti di qualsiasi natura, composizione o provenienza
 - violare le norme di sicurezza
 - introdurre in convitto persone estranee non espressamente autorizzate
4. Sono d'obbligo
 - diligenza e puntualità
 - indossare abbigliamento consono all'ambiente comunitario-convittuale
 - mantenere atteggiamenti riguardosi nei confronti di compagni, educatori e altri operatori dell'Istituto
5. Durante le ore di studio il convittore è tenuto ad adempiere al suo dovere di studente ed a mantenere un comportamento adeguato evitando di causare disturbo ai compagni.

6. I convittori impegnati in eventuali ricerche o lavori di gruppo dovranno in ogni caso agire nel rispetto del diritto allo studio degli altri compagni. In casi particolari, e con preavviso all'Istitutore, potrà essere utilizzata un'aula della scuola, od altro locale idoneo, per lavori di gruppo fra più convittori.
7. Ogni convittore è tenuto a rispettare gli ambienti, i mobili, gli arredi e quanto altro in dotazione al Convitto e all'Istituto. In caso di danni il responsabile è tenuto al risarcimento; nel caso non venga individuato il responsabile, il risarcimento sarà a carico di tutti i convittori della camera.
8. È fatto divieto ai convittori di circolare con mezzi di locomozione a motore propri o altrui in tutti gli spazi pertinenti all'Istituto.

Art. 13 (Rapporti Scuola-famiglia)

1. Nell'intento di rendere proficui i rapporti scuola-famiglia, i genitori degli alunni convittori sono tenuti a conferire con gli Istitutori almeno una volta al mese (dalle 8,30 alle 12,30/13), possibilmente al sabato previa prenotazione appuntamento con l'educatore.

Art. 14 (Disciplina)

1. Verso i convittori che, nonostante l'opera di convincimento per facilitare il loro inserimento nella comunità, recidivamente disattendono le norme di vita convittuale, si può intervenire a seconda della gravità della mancanza, con:
 - a) richiamo verbale e scritto e/o sospensione dei permessi di uscita con comunicazione alla famiglia;
 - b) segnalazione del comportamento scorretto al coordinatore della classe di appartenenza;
 - c) allontanamento temporaneo dal Convitto (fino a 10 giorni);
 - d) allontanamento permanente dal Convitto nel corso dell'anno.
2. Il provvedimento di cui alla lettera a) è disposto dal Direttore del Convitto o dagli Educatori; quello di cui alla lettera b) dal Direttore su proposta degli Educatori; quello di cui alla lettera c) e d) dal Direttore del Convitto e dal Dirigente Scolastico.
3. Al convittore che ha commesso la grave infrazione deve essere fatta per iscritto la contestazione dell'addebito mossogli, con l'invito a presentare giustificazioni e prove a suo discarico. Il convittore ha facoltà di esprimere verbalmente e per iscritto le sue dichiarazioni, di indicare testimoni e produrre documenti, nonché di essere presente in tutte le fasi della procedura e di farsi assistere dal genitore o da altra persona di propria fiducia scelta nell'ambito delle componenti scolastiche.

Art. 15 (Servizio sanitario)

1. È presente nella Scuola, in servizio stabile, un infermiere con orario di servizio, definito nel Piano annuale attività personale ATA

Art. 16 (Conclusioni)

1. Il Direttore del Convitto può adottare provvedimenti di emergenza per assicurare il funzionamento e la sicurezza del Convitto.
2. Eventuali variazioni e modifiche del presente regolamento possono essere deliberate esclusivamente dal Consiglio di Istituto.

FIRMA PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Voghera, lì.....

Lo studente convittore

Cognome Nome in stampatello

Firma

Il genitore

Cognome Nome in stampatello

Firma

Il genitore

Cognome Nome in stampatello

Firma

